

Il tribunale di Milano “bastona” i Lloyd’s

Una leggenda, un mito, finiti male? Bene ha fatto il giudice a condannare gli “assicuratori” a risarcire 200.000 euro per lite temeraria

di Mario Dal Cin

Pubblichiamo a seguire larghi stralci di una esemplare sentenza del Tribunale di Milano che, per un verso, riguarda un tristissimo caso di malasanità e, per altro verso, una gestione della vertenza giudiziaria da parte dei Lloyd’s of London che può trovare riscontro soltanto negli incubi degli assicurati.

Lo si capisce già dalla massima della sentenza 26 ottobre 2006 della sezione V della corte milanese (che si può leggere, quasi integralmente in “Danno e responsabilità”, n. 10/2007, con commento di Rosanna Breda):

“È da ritenersi gravemente colposa ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c., la condotta della compagnia assicuratrice di una struttura sanitaria, terza chiamata in giudizio, che determini la gravosa prosecuzione del giudizio attraverso la formulazione di eccezioni palesemente infondate, malgrado l’incontestabile sussistenza dell’obbligo risarcitorio in capo all’assicurato ed i reiterati inviti giudiziali alla formulazione di offerte transattive nei confronti degli attori.

È risarcibile a titolo di responsabilità processuale aggravata anche il danno non patrimoniale patito dagli attori la cui serenità già gravemente compromessa dalla morte del proprio figlio, risulta vieppiù alterata dallo stress di dover rivivere il tragico evento per l’intero iter processuale”.

Da questa vicenda, come si toccherà con mano leggendo la sentenza, non sono solo i Lloyd’s ad uscirne “sputtanati” (ci sia concesso questo “grillismo”), ma, purtroppo, anche l’immagine e la credibilità degli assicuratori in generale, tra essi compresi pure gli intermediari.

I blasonati Lloyd’s se la sono cavata con un risarcimento suppletivo di 200.000 euro, ma il sistema assicurativo dovrà, d’ora in poi, mettere in bilancio prezzi ben superiori, per quella che sarà una dilagante diffusione del principio affermato dal Tribunale di Milano, in applicazione dell’art. 96 c.p.c., di cui qui di seguito riportiamo il primo comma:

Art. 96 – Responsabilità aggravata

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, lo condanna, oltre che alle

spese, al risarcimento per danni, che, liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

Sotto questo aspetto, la sentenza è da valutare molto positivamente, costituendo un monito contro comportamenti processuali dilatori e defatigatori, che coinvolgono troppe compagnie e che, finora, sono rimasti impuniti.

IL FATTO. Un bambino di un anno e mezzo di età viene ricoverato nel reparto di pediatria di un ospedale, dove decede il giorno successivo. E ciò, come si legge nella sentenza, “non in ragione di una sua pregressa patologia, non in ragione di un suo grave quadro clinico, non in ragione di una sopravvenuta, imprevista ed imprevedibile, emergenza, bensì per avvelenamento acuto da Verapamil, essendo stata introdotta nell’organismo del paziente, in un’unica somministrazione, una dose sproporzionatamente più elevata rispetto a quanto stabilito dalla farmacopea”.

E il giudice annota amaramente che “non la cura del paziente, non la protezione dello stesso è stata garantita, bensì, molto più tragicamente, la sua morte è stata causata”.

La sentenza meriterebbe di essere letta per intero, in quanto espone una eccellente sintesi della r.c. medica, ma che per ragioni di spazio dobbiamo omettere.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it